

CUBE LABS S.P.A.

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

Premessa

In applicazione del combinato disposto dell'articolo 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dell'articolo 19 del Regolamento (UE) 2014/596 del Parlamento Europeo e del Consiglio ("**MAR**")¹, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 (il "**Listing Act**"), del Regolamento delegato (UE) 2016/522², come da ultimo modificato dal Regolamento delegato (UE) 2026/788, e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523³, nonché della delibera Consob n. 23979 del 14 maggio 2026, il Consiglio di Amministrazione di Cube Labs S.p.A. (di seguito la "**Società**" o "**Cube Labs**"), nella riunione del 4 agosto 2026, ha approvato l'aggiornamento alla presente procedura per l'identificazione dei soggetti rilevanti e la comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni e strumenti finanziari emessi dalla Società o altri strumenti finanziari ad essi collegati (la "**Procedura**"), che è stata inizialmente adottata dalla Società con efficacia dalla data di ammissione delle azioni dell'Emittente alla negoziazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Società sono autorizzati ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A..

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione delle informazioni privilegiate e di altre informazioni societarie, previste dal Regolamento e dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche europee, applicabili.

¹ È opportuno rilevare che le disposizioni di cui alla MAR sono direttamente applicabili nell'ordinamento italiano e non necessitano di misure di attuazione, fatta eccezione per quanto concerne le disposizioni relative all'impianto sanzionatorio. Il d.lgs. 25 giugno 2026, n. 128, che modifica il sistema sanzionatorio del TUF applicabile alle violazioni della MAR, entra in vigore il 7 agosto 2026.

² Il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 integra la MAR per quanto riguarda, *inter alia*, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

³ Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in conformità alla MAR.

Articolo 1

Definizioni

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

“Amministratore Delegato” indica ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società.

“Azioni” indica le azioni della Società.

“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“Controllate” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ.

“Data di Esecuzione” indica il giorno in cui:

- i. viene data esecuzione al contratto di acquisto, vendita, scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto, oggetto dell’Operazione come *infra* definita;
- ii. viene eseguito il pagamento del corrispettivo in caso di adesione a offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di Azioni;
- iii. viene eseguita l’assegnazione di Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) spettanti a seguito dell’esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell’esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*;
- iv. viene eseguita l’assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell’esecuzione di operazioni sul capitale.

“Gruppo” indica la Società e le sue eventuali Controllate.

“Informazione Privilegiata” indica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 della MAR, un’informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguardi direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente *“carattere preciso”* quella che:

- i. si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- ii. è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi Strumenti Finanziari Derivati (come *infra* definiti).

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono dirette alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per *“informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari”* è da intendersi l’informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

“Investor Relator” indica il responsabile della funzione *investor relations* della Società.

“Euronext Growth Advisor” indica l’Euronext Growth Advisor incaricato dalla Società.

“Operazione” indica:

- i. tutte le operazioni condotte direttamente o indirettamente dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate (come *infra* definiti) concernenti Strumenti Finanziari della Società, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati (come *infra* definiti);
- ii. la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di Soggetti Rilevanti o di

una Persona Strettamente Legata;⁴

- iii. operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di Soggetti Rilevanti o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- iv. operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, in cui:
 - a) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata;
 - b) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - c) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
- v. ogni operazione concernente gli Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati detenuti da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata, inclusi, a titolo esemplificativo:
 - a) qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
 - b) l'attribuzione o l'accettazione da parte di tale soggetto di qualunque opzione avente ad oggetto tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
 - c) l'acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
 - d) operazioni fuori mercato; e
 - e) trasferimenti a titolo gratuito;
 - f) l'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di uno Strumento Finanziario Collegato all'andamento degli Strumenti Finanziari della Società nella quale il detentore è amministratore o familiare dell'amministratore;

vi. le ulteriori operazioni indicate dall'articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 522/2016 del Consiglio.

"Persona Strettamente Legata" indica (i) il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; (ii) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale; (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione in questione; (iv) una persona giuridica, un *trust* o una *partnership*, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

"Presidente del Consiglio di Amministrazione" indica il presidente del consiglio di amministrazione della Società.

"Regolamento Emittenti" indica il regolamento emittenti CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

"Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" indica il regolamento emittenti applicabile agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

"SDIR" indica il "Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata" ai sensi del Regolamento Emittenti.

"Soggetti Rilevanti" indica:

⁴Non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

- i. tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Cube Labs;
- ii. i soggetti che svolgono funzioni di alta dirigenza della Società, che, seppur non siano membri del Consiglio di Amministrazione, abbiano un regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

"Strumenti Finanziari Derivati" indica ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva (UE) 65/2014 e citato nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.

"Strumenti Finanziari" indica complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva (UE) 65/2014 e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva (UE) 65/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

"Strumenti Finanziari Collegati" indica ogni prodotto finanziario, anche non ammesso alla negoziazione o per il quale non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (ivi inclusi i derivati).

"TUF" indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*).

Articolo 2

Operazioni assoggettate a obblighi di comunicazione

1. Sono oggetto di comunicazione tutte le Operazioni su Azioni, strumenti di debito, Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati eseguite da:
 - i. direttamente o indirettamente, dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate;
 - ii. da persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure per conto dei Soggetti Rilevanti o di Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata discrezionalità;
 - iii. nell'ambito di un'assicurazione sulla vita in cui (a) il contraente sia un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata, (b) il rischio dell'investimento è a carico del contraente, e (c) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita o di eseguire operazioni riguardanti strumenti specifici di tale assicurazione.⁵
2. Non sono soggette agli obblighi informativi di cui alla presente procedura le Operazioni su Strumenti Finanziari, su Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati compiute da, o per conto dei, Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate il cui importo complessivo, entro la fine di ciascun anno civile, non abbia raggiunto la soglia di Euro 50.000 (cinquanta/00). Conseguentemente, qualora nell'arco dell'anno solare venga superato l'importo di Euro 50.000 (cinquanta/00), dovrà essere comunicata l'Operazione che ha comportato il raggiungimento della predetta soglia nonché tutte le Operazioni successive a questa. L'importo in questione, inoltre, dovrà essere calcolato sommando senza compensazione il controvalore delle Operazioni (sommandosi le operazioni di segno positivo a quelle di segno negativo) relative a Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati, effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante e/o da una Persona Strettamente Legata dall'inizio dell'anno solare. Per gli Strumenti Finanziari Derivati, l'importo è calcolato con riferimento agli Strumenti Finanziari.
3. Nel calcolo dell'importo del controvalore relativo a Operazioni eseguite in una valuta diversa dall'Euro o in cui il valore dell'attività sottostante lo Strumento Finanziario oggetto dell'Operazione è espresso in una valuta diversa dall'Euro, inoltre, è necessario considerare il tasso di cambio giornaliero di riferimento reperibile sul sito della Banca Centrale Europea per determinare se la soglia pari a Euro 50.000 sia stata superata.

⁵Resta inteso che le transazioni eseguite sulle Azioni o sugli strumenti di debito eventualmente emessi dalla Società e ammessi alla quotazione o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata ad essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Articolo 3

Obblighi di comportamento

1. Gli Amministratori devono individuare i nominativi dei Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco, e comunicano tale elenco al Consiglio di Amministrazione della Società.
2. I Soggetti Rilevanti, anche ai sensi dell'articolo 1381, cod. civ., devono rendere edotte le Persone Strettamente Legate in merito agli obblighi informativi stabiliti dalla presente Procedura. Altresì, i Soggetti Rilevanti devono comunicare agli Amministratori i nominativi di tali soggetti, ai fini della loro inclusione nell'elenco di cui al Paragrafo precedente.
3. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate comunicano alla CONSOB ⁶, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo dalla Data di Esecuzione, le informazioni relative alle Operazioni compiute avvalendosi del modulo contenuto nell'Allegato A o degli eventuali modelli messi a disposizione dalla stessa CONSOB.
4. Ciascun Soggetto Rilevante e/o Persona Strettamente Legata è tenuto, altresì, a comunicare alla Società entro e non oltre il terzo giorno lavorativo dalla Data di Esecuzione le informazioni relative alle Operazioni compiute, fornendo tutte le informazioni indicate al Paragrafo 9 del presente Articolo ovvero avvalendosi del modulo contenuto nell'Allegato A, tramite, alternativamente:
 - i. consegna *brevi manu* della comunicazione indirizzata all'Investor Relator presso la sede legale della Società; ovvero
 - ii. trasmissione della comunicazione indirizzata all'Investor Relator via posta elettronica certificata (in formato pdf) al seguente indirizzo: investorrelations@cube-labs.com.
5. L'Investor Relator ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche con riferimento alle relative Persone Strettamente Legate, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere all'Investor Relator tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della presente Procedura.
6. All'atto del ricevimento della presente Procedura, ciascun Soggetto Rilevante sottoscrive una dichiarazione, conforme al modello di cui all'Allegato B, di presa di conoscenza e accettazione della presente Procedura e provvede ad inviare tempestivamente tale dichiarazione all'Investor Relator.
7. Una volta ricevute dal Soggetto Rilevante le informazioni, l'Investor Relator è responsabile della loro gestione e della loro diffusione al mercato. A tal fine, l'Investor Relator – dopo aver informato l'Euronext Growth Advisor della Società mediante trasmissione di una bozza di comunicato – predispone la comunicazione da divulgare al pubblico. Il testo della comunicazione dovrà essere sottoposto all'Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione finale prima dell'invio tramite SDIR. Spetta agli Amministratori assicurarsi che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR.
8. La Società, infine, deve comunicare al pubblico, senza indugio e comunque entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione di cui al Paragrafo 3.4 che precede, le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate, mediante l'invio di un avviso tramite SDIR e mediante pubblicazione sul proprio sito web.
9. La predetta comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - i. il nome del Soggetto Rilevante o della Persona Strettamente Legata coinvolta;
 - ii. il motivo della notifica;
 - iii. la denominazione della Società;
 - iv. la descrizione e l'identificativo dello Strumento Finanziario;
 - v. la natura dell'Operazione o delle Operazioni, indicando, in particolare, se queste siano legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) della definizione di Operazione;

⁶La Comunicazione dovrà essere trasmessa secondo le modalità previste dalla Comunicazione CONSOB n. 0061330 del 1° luglio 2016 e cioè via PEC, all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. È necessario specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

- vi. la data e il luogo dell'Operazione o delle Operazioni;
 - vii. il prezzo e il volume dell'Operazione o delle Operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione deve essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.
10. Le comunicazioni in merito a tali Operazioni non devono essere fuorvianti, false o ingannevoli e non devono omettere nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

Articolo 4

Black-out period

1. In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 19, paragrafo 11 della MAR, ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere direttamente o per interposta persona, per proprio conto oppure per conto di terzi qualsivoglia Operazione nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti ("Periodo di Chiusura")⁷ il Consiglio di Amministrazione della Società chiamato ad approvare il progetto di bilancio e la relazione semestrale. Si precisa che il giorno della diffusione del comunicato stampa relativo all'approvazione dei dati contabili rappresenta il 30° giorno del Periodo di Chiusura.
2. In deroga al Paragrafo precedente, l'Emittente può consentire ai Soggetti Rilevanti di negoziare o di effettuare Operazioni per proprio conto o per conto di terzi durante il Periodo di Chiusura:
 - i. in base a una valutazione effettuata caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle Azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni; e
 - ii. in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni dei Soggetti Rilevanti condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni, in ogni caso nei limiti e con le modalità prescritte dalla normativa dettata in materia di *Internal Dealing*.
3. Inoltre, è consentito ai Soggetti Rilevanti di negoziare o di effettuare Operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso del Periodo di Chiusura in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dai Soggetti Rilevanti, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.
4. Oltre a quanto previsto al Paragrafo 4.1, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ad alcuni o tutti i Soggetti Rilevanti è vietato o limitato il compimento di tutte od alcune delle Operazioni, per il periodo di tempo ritenuto necessario, previa comunicazione della data di inizio e di fine del periodo in questione ai soggetti di cui sopra.
5. Al fine di effettuare un'Operazione nel Periodo di Chiusura, il Soggetto Rilevante interessato dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società l'Operazione, descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze, nonché dimostrare che l'Operazione non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di Chiusura.
6. Nei casi di cui al precedente Paragrafo 2, punto i., il Soggetto Rilevante chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue Azioni o degli strumenti finanziari diversi dalle azioni durante il Periodo di Chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione della vendita considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle Azioni o degli strumenti finanziari diversi dalle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.
7. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie Azioni o degli strumenti finanziari diversi dalle azioni durante un Periodo di Chiusura, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal Soggetto Rilevante. La Società può autorizzare la vendita immediata di Azioni o degli strumenti finanziari diversi dalle azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni

⁷ Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il Periodo di Chiusura si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non a quelli definitivi, in quanto, come chiarito dall'ESMA in un Q&A del 13 luglio 2016, i Soggetti Rilevanti avrebbero un contenuto informativo maggiore rispetto al momento della comunicazione al pubblico dei risultati definitivi.

possano essere considerate eccezionali.

8. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:
 - i. al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
 - ii. deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le Azioni o gli strumenti finanziari diversi dalle azioni.

Articolo 5

Caratteristiche della negoziazione durante un Periodo di Chiusura

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un Periodo di Chiusura in talune circostanze. In particolare, nel caso in cui:
 - i. al Soggetto Rilevante siano stati concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità alla legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - b) il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi;
 - ii. al Soggetto Rilevante siano stati attribuiti o concessi Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Periodo di Chiusura, a condizione che:
 - a) sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che sia indicato il gruppo di persone autorizzate cui gli Strumenti Finanziari sono concessi;
 - b) l'importo degli Strumenti Finanziari da attribuire sia predeterminato e l'attribuzione o la concessione degli Strumenti Finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;
 - iii. il Soggetto Rilevante esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un Periodo di Chiusura, e vende gli Strumenti Finanziari acquisiti a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) il Soggetto Rilevante notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - b) la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile;
 - c) il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dalla Società;
 - iv. il Soggetto Rilevante acquisisce Strumenti Finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del Periodo di Chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - b) il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Periodo di Chiusura;
 - c) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Periodo di Chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano

luogo in una data prestabilita compresa nel Periodo di Chiusura;

- v. il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale soggetto e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- vi. il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi a Strumenti Finanziari e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Periodo di Chiusura, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale soggetto dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.

Articolo 6

Sanzioni

1. L'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni di tempo in tempo vigenti può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca dall'ammissione delle Azioni su Euronext Growth Milan, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).
2. L'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell'articolo 187-*quinquies* del TUF e dell'articolo 25-*sexies* del D. Lgs. 231/2001.
3. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Controllata dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
4. In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato da Consob, dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario e costituirà causa di interruzione del rapporto in essere per giusta causa. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dal Gruppo.
5. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
6. Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

Articolo 7

Trattamento dei dati personali

1. Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate.
2. I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della presente Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa dettata in materia di *Internal Dealing*.
3. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono, pertanto, tenute in forza delle disposizioni di legge e regolamentari illustrate, a conferire i dati personali e le informazioni che la Società, anche nel suo ruolo di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e modalità meglio descritte nell'informativa ex articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e dalle emanande disposizioni di legge in materia. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento sia su un obbligo di legge, sia sulla valutazione, condotta dalla Società, in qualità di titolare dei dati, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardia del mercato alla prevenzione di frodi, ai sensi e nei termini di cui al GDPR e successive modifiche o integrazioni.

4. Con la sottoscrizione dell'Allegato B da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, questi dichiarano di aver letto e compreso tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali che li riguardano. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l'impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi previsti alla normativa in materia di *Internal Dealing* e potrà giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. L'Investor Relator invia la presente Procedura in duplice copia ad ogni Soggetto Rilevante, il quale sarà tenuto a sua volta a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti in virtù della presente Procedura e a conservare copia della medesima notifica.
2. Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:
 - i. restituire, firmata per ricevuta e accettazione, copia della presente Procedura;
 - ii. ottemperare alle disposizioni in essa contenute;
 - iii. rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.
3. La Procedura potrà essere modificata e/o integrata dal Consiglio di Amministrazione, e per esso dal suo Presidente e Amministratore Delegato, a seguito di modifiche normative o regolamentari ovvero in base all'esperienza applicativa e alla prassi di mercato che matureranno in materia.
4. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

ALLEGATO A

SCHEMA DI COMUNICAZIONE⁸

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla Persona Strettamente Legata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente]</i> <i>[Per le persone strettamente legate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario e tipo di strumento. Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i>

⁸ La Comunicazione dovrà essere trasmessa secondo le modalità previste dalla Comunicazione CONSOB n. 0061330 del 1° luglio 2016 e cioè via PEC, all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. È necessario specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

		— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]	
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]	
c)	Prezzo e volumi	Prezzo/i	Volume/i
		[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregate Prezzo	[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.	

		<i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC]</i>
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>

ALLEGATO B

Accettazione del documento identificativo delle procedure inerenti ad operazioni rilevanti effettuate da soggetti rilevanti

Il sottoscritto _____ residente in _____ nella sua qualità di _____ di Cube Labs S.p.A. preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della presente Procedura di *Internal Dealing* (la **Procedura**), allegata alla presente in duplice copia

dichiara ed attesta

di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:

- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate come individuate ai sensi dell'Art. 1 della Procedura:

- si impegna a comunicare all'Investor Relator le Operazioni come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
- si impegna, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381, cod. civ., al rispetto della Procedura;
- si dichiara consapevole delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;
- si impegna a rendere edotte per iscritto le persone strettamente legate al sottoscritto ai sensi del Regolamento MAR circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e regolamentari relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni e al rispetto della Procedura nonché relativamente alle modalità di comunicazione alla Consob delle Operazioni e alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni dell'elenco delle persone strettamente legate al sottoscritto sotto riportato, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale;
- si dichiara consapevole che ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle persone strettamente legate al sottoscritto, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico del sottoscritto;
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e a diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

Acconsente

ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'Art. 7 della Procedura e a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali delle Persone Strettamente Legate.

Luogo e data

Firma